

Codice A1305A

D.D. 29 marzo 2018, n. 99

**Comune di RECETTO (NO). Conciliazione con privati inerente il possesso senza valido titolo del terreno comunale gravato da uso civico identificato al NCT con il Fig. 5 - mapp. 1001 di mq. 1.063. Autorizzazione.**

Vista l'istanza prot. n. 1048 del 13.03.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO) Ing. Simona DELSALE, in esecuzione della D.C.C. n. 26 del 29.07.2013 e delle D.G.C. n. 53 del 29.07.2014, n. 24 del 31.01.2018 e n. 32 del 27.02.2018, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione per addivenire alla conciliazione con i Sigg.ri CASANOVA Donatella e TURLA Otello per il possesso senza valido titolo del terreno comunale gravato da uso civico identificato al NCT con il Fig. 5 – mapp. 1001 di mq. 1.063, con sovrastante parte di fabbricato rurale denominato “Cascina Chiaverano” con relative pertinenze, ora adibito a civile abitazione, di proprietà degli anzidetti privati, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'anzidetta area, costituente il sedime dell'edificato e le relative pertinenze, da parte delle medesime parti private;

vista la documentazione tecnica di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di RECETTO (NO) unitamente all'istanza precitata ricevuta in data 13.03.2018, con prot. n. 2993/A1305A/2.140.20-21/29/2018c;

vista la perizia di stima redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO) Ing. Simona DELSALE, acquisita al protocollo comunale al n. 364 del 29.01.2018 e approvata con la precitata D.G.C. n. 24 del 31.01.2018, la quale valuta l'attuale valore venale dell'area in argomento oggetto di conciliazione in complessivi €. 37.205,00 e, al netto dei benefici di legge (abbattimento 65%), valuta l'integrazione netta del prezzo dovuta al Comune in €. 13.021,75 nonché valuta il coacervo dei fitti, dovuti per l'occupazione pregressa dalle medesime parti private al Comune (a far data dall'anno 1952 all'anno 2017), in complessivi €. 14.509,95, già al netto dei benefici di legge (abbattimento 80%) determinando, di conseguenza, dopo l'ulteriore deduzione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) per complessivi €. 2.417,00, un valore complessivo della conciliazione, con acquisizione da parte degli attuali occupatori dell'area parzialmente edificata di complessivi mq. 1.063, libera dal vincolo di Civico Demanio, pari a €. 25.114,70;

ritenuto che la perizia sopra citata risulta notevolmente difforme rispetto ai criteri e alle metodologie di calcolo utilizzate negli ultimi anni e attualmente dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte determinando, in conseguenza, valori diversi per la regolarizzazione del pregresso e per la successiva sdemanializzazione nonché, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti aree similari e occupazioni analoghe, l'anzidetto importo complessivo periziato in €. 25.114,70, con riferimento all'attualità, alla tipologia e dimensione del fabbricato di proprietà, con relative pertinenze, insistente sull'area in argomento, che contribuisce in modo sostanziale alla determinazione del valore dell'area stessa nonché alla non applicabilità dell'abbattimento del 65%, per carenza di primo atto nullo tra il Comune e le parti private e alla conseguente durata dell'occupazione pregressa illegittima che, nel caso di specie, è da considerarsi a far data dall'anno

1924 anziché dall'anno 1952 considerato dalla perizia, è da rideterminarsi, per un congruo ristoro della popolazione usocivista locale, in una somma non inferiore a complessivi €. 108.930,24, ante eventuale deduzione imposte;

considerato che questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato ancora, per quanto sopra, che l'importo complessivo che le parti private dovranno versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera da ogni vincolo di Uso Civico, la piena proprietà dell'area di mq. 1.063 (parzialmente edificata) illegittimamente occupata, risulta rideterminato in complessivi €. 108.930,24. Da questo importo dovranno essere dedotte le somme versate dalle parti private al Comune di RECETTO (NO) a titolo di ICI-IMU ed eventuali ulteriori imposte che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa dell'area", per quanto e nella misura prevista dalla legislazione vigente, rivalutate all'attualità tuttavia, nel caso di specie, occorre tenere conto che il fabbricato, con le relative pertinenze, è sempre stato e, in via conciliativa riconosciuto, di proprietà dei privati istanti e, pertanto, almeno in parte, dette imposte erano dovute;

considerato ulteriormente che l'importo complessivo dovuto (€. 108.930,24, meno le deduzioni d'imposta di cui al paragrafo precedente, per quanto dovute), dovrà essere versato dalle parti private, in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, per le motivazioni di cui sopra. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato infine che sia il Comune che le parti private hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" dell'area;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di RECETTO (NO) ad effettuare la suddetta conciliazione con i Sigg.ri CASANOVA Donatella e TURLA Otello, per regolarizzare il possesso senza valido titolo dell'area comunale gravata da uso civico di mq. 1.063 in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

*determina*

di autorizzare il Comune di RECETTO (NO) a:

sdemanializzare l'area gravata da uso civico di mq. 1.063, distinta al NCT con il Fg. 5 mapp. 1001, con sovrastante parte di fabbricato rurale denominato "Cascina Chiaverano" con relative pertinenze, ora adibito a civile abitazione, attualmente nel possesso esclusivo di fatto dei Sigg.ri CASANOVA Donatella e TURLA Otello;

effettuare la conciliazione con le precitate parti private, per regolarizzare il possesso senza valido titolo e, pertanto illegittimo, dell'area in argomento con consolidamento della stessa, in capo alle medesime parti private, libera dal vincolo di uso civico, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma rideterminata dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, come minimo congruo per il ristoro della popolazione usocivista locale, per le motivazioni di cui alla premessa, pari a complessivi €. 108.930,24, dalla quale dovranno essere dedotte le somme versate dalle parti private al Comune di RECETTO (NO) a titolo di ICI-IMU ed eventuali ulteriori imposte

che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa dell'area", per quanto e nella misura prevista dalla legislazione vigente, rivalutate all'attualità, tuttavia, nel caso di specie, occorre tenere conto che il fabbricato, con le relative pertinenze, è sempre stato e, in via conciliativa riconosciuto, di proprietà dei privati istanti e, pertanto, almeno in parte dette imposte erano dovute;

stipulare atto di vendita a favore delle parti private sopra citate, al fine di trasferirle la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell'area di mq. 1.063 in argomento;

di subordinare la stipula dell'atto relativo alla conciliazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso delle parti private all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di RECETTO (NO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di RECETTO (NO) dovrà inviare (entro 30 giorni dalla stipula) all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita, con conciliazione, che verrà stipulato con le parti private relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private acquirenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Dr. Marco PILETTA

Visto  
**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Dott. Paolo FRASCISCO